

Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini
(Padova, 20 gennaio 2017)

1. Presso il Palazzo del Bo, sede della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova, si è svolta in data 20 gennaio 2017 una *Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini*. Nell'occasione è stata inoltre presentata la raccolta degli *Scritti di diritto penale romano* del maestro livornese, curata dagli allievi (C. Venturini, *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, I-II, Padova, 2015) e ospitata all'interno della collana *L'arte del diritto* diretta da Luigi Garofalo.

Proprio quest'ultimo, su invito del Presidente Francesco Musumeci (Catania), ha introdotto i lavori della giornata, non prima però di aver ricordato il profondo legame, scientifico e personale, che lo univa – insieme a tutta la scuola romanistica patavina – a Carlo Venturini.

E così, dopo alcune commosse parole di ringraziamento della Signora Maria Pilar, moglie del compianto studioso, sono intervenuti per primi i suoi allievi, Federico Procchi e Claudia Terreni.

Federico Procchi (Pisa) si è soffermato sulla vasta produzione scientifica di Venturini in tema di diritto penale romano, indulgiando in particolare sui contenuti e sulla struttura dei due volumi di recente pubblicazione che ne raccolgono i relativi scritti. Il relatore ha sottolineato come sia stato proprio il suo maestro a selezionare tali contributi, a suddividerli in otto partizioni tematiche e a definire il complessivo ordine di distribuzione entro ciascuna di esse (il primo tomo raccoglie gli scritti in tema di *'Iudicia populi'* e *'provocatio ad populum'*; *Intorno all'assetto repressivo nel principato*; *'Quaestiones'* e *'quaestiones perpetuae'*; *'Crimen repetundarum'* e *corruzione*; mentre il secondo si sviluppa secondo le seguenti partizioni: *In tema di pena privata*; *Vicende giudiziarie*; *A presente memoria*; *Recensioni*). Da tali scelte si riesce a cogliere l'influenza e il fascino esercitati sulle ricerche di Venturini dallo *Strafrecht* mommseniano, uno dei due fuochi – accanto agli studi di Wolfgang Kunkel – intorno ai quali si è sviluppato il suo percorso ricostruttivo dell'esperienza penalistica di Roma antica. La raccolta mette inoltre in luce, sempre ad avviso di Procchi, tre virtù del maestro livornese: il coraggio nella scelta di un campo di indagine per lungo tempo considerato ancillare nell'ambito degli studi romanistici; la modernità del suo pensiero, perennemente proiettato al futuro e sempre attento alle istanze provenienti dal mondo delle professioni; la fedeltà, infine, ad un metodo di ricerca che faceva della storia, in particolare quella giuridica, uno strumento imprescindibile per comprendere la complessità del presente.

Claudia Terreni (Pisa) ha voluto omaggiare la figura del maestro rievocandone la poliedricità dell'ingegno e l'eterogeneità degli interessi. Venturini, ha ricordato l'allieva, si era laureato in lettere classiche e in giurisprudenza: ed infatti, oltre a numerose ricerche concernenti l'esperienza giuridica romana, non mancò di dedicarsi ad approfondimenti di impronta maggiormente storica, come testimoniano gli studi riguardanti l'opera e il pensiero di Sallustio. Spiccata fu la sua propensione all'insegnamento: intere generazioni di studenti si sono infatti formate all'ombra del suo magistero e proprio in ragione di

"
"
"
"
"

ciò, nel 2001, Venturini venne insignito del prestigioso Ordine del Cherubino dell'Università di Pisa. Ma gli impegni dello studioso non si limitavano all'ambito accademico. Ebbe infatti un ruolo di primo piano nelle vicende civili e politiche del suo territorio: per lungo tempo contribuì in prima persona alla gestione della Fondazione Livorno, ricoprendo anche la carica di vicepresidente, e venne inoltre designato dal Consiglio regionale della Toscana per collaborare alla redazione di un nuovo statuto.

2. È quindi intervenuto Luigi Garofalo (Padova), che ha discusso di *Ancora sull' 'homo sacer'*. In margine a un 'excursus' romanistico di Gennaro Sasso. La relazione ha preso spunto da una recente indagine di Gennaro Sasso, apparsa nella rivista *La Cultura*, ove lo studioso e accademico dei Lincei – commentando un passo dantesco di evidente ispirazione virgiliana – si occupa anche del concetto di 'sacro' in Roma antica (G. Sasso, 'Auri sacra fames' e 'sacra fame de l'oro' [Aen. 3.57 e Purgatorio XXII 41], in *La Cultura* 54.1, 2016, 9 ss). Garofalo ha così ripercorso i tratti salienti di tale ricerca, indulgiando sulle caratteristiche essenziali della figura dell'*homo sacer* e sui diversi punti di vista espressi a riguardo dalla dottrina romanistica, più e meno risalente. Ciò gli ha permesso di evidenziare l'interesse che tuttora suscita tale istituto – e, ancor più, il diritto romano – persino tra studiosi di varia estrazione e dalle più diverse inclinazioni, i quali sovente se ne servono per leggere e spiegare i complessi problemi che pone la modernità.

Con una relazione in tema di 'Provocatio' e 'lex horrendi carminis', Carlo Pelloso (Verona) si è soffermato sul celebre episodio del soricidio di cui si macchiò l'Orazio superstite, ricordato da Tito Livio nel primo dei suoi *ab Urbe condita libri* (Liv. 1.26). Convinto che il testo della *lex horrendi carminis* di cui parla lo storico patavino recasse menzione di una clausola di provocazione, Pelloso ha affermato come l'intervento del *rex* Tullo Ostilio – 'clemens' nei confronti dell'eroe romano – si sia sostanziato nell'attribuzione di un nuovo significato all'istituto della *provocatio* e, in particolare, nell'individuazione, per la relativa procedura, di un organo giudicante diverso dal precedente: il popolo. Sarebbe stata proprio questa nuova interpretazione del dettato legislativo, secondo il relatore, a costituire il primo tassello di quel graduale processo che fece della *provocatio* un fondamentale strumento di garanzia per i cittadini lungo tutto il corso dell'epoca repubblicana, come più volte messo in luce da Venturini nei suoi scritti.

La *provocatio ad populum* è stata al centro anche delle riflessioni di Carla Masi Doria (Napoli 'Federico II'), che ha trattato di *Archetipi della 'provocatio' e problemi istituzionali: una 'contentio de iure publico' nel IV secolo a.C.* Le attenzioni della studiosa partenopea si sono concentrate sul famoso scontro – collocabile nell'ambito della seconda guerra sannitica e a noi noto ancora attraverso le pagine liviane (Liv. 8.29-35) – tra il dittatore Lucio Papirio Cursor e il suo *magister equitum* Quinto Fabio Massimo Rulliano: conflitto che stava per concludersi con la condanna a morte di quest'ultimo, reo di aver attaccato i Sanniti (pur sconfitti) contravvenendo ad un ordine diretto del suo superiore. Ebbene, l'esito fatale per il *magister equitum* fu scongiurato dalla sua repentina fuga a Roma e dal soccorso dell'illustre padre Marco Fabio, il quale invocò l'*auctoritas* del Senato e l'*auxilium* dei tribuni della plebe, ma soprattutto preannunciò di volersi appellare al popolo, senz'altro schierato a favore del figlio per via del successo

ottenuto in battaglia. Proprio questa possibilità indurrà Lucio Papirio ad accontentarsi di una vittoria in punto di principio, con Quinto Fabio riconosciuto sì colpevole, ma al contempo perdonato giusta la *potestas* tribunizia e l'appoggio del popolo romano (Liv. 8.35.5). Ad avviso della Masi Doria, sono due gli aspetti che rispetto alla dinamica narrata da Tito Livio vale la pena di sottolineare: per un verso, da tale episodio emerge la concezione per cui la *potestas populi* costituiva la fonte di ogni potere nella Roma repubblicana, quasi una culla della sovranità, in grado di limitare persino il potere dittatoriale, al tempo pressoché assoluto; per un altro verso, la scena ben rappresenta uno dei momenti di quel lento percorso di costruzione di un discorso costituzionale condiviso da parte della comunità romana.

La sessione mattutina si è chiusa con l'intervento di Cosimo Cascione (Napoli 'Federico II') in tema di '*Quaerere*' - '*conquirere*'. Sulla strana continuità '*quaestores*' - '*tresviri capitales*'. Partendo da un testo varroniano che delinea un rapporto di continuità funzionale tra *quaestores* e *tresviri capitales* (Varro *ling.* 5.81), Cascione si è interrogato sui significati tecnici da attribuire ai verbi *quaerere* e *conquirere*, che a prestare fede all'erudito reatino dovrebbero coincidere. Invero, attraverso l'analisi di diverse fonti, lo studioso napoletano ha ravvisato una differenza semantica di non poco momento. Mentre *quaerere*, accostato alle prerogative dei *quaestores*, si riferisce al compimento di attività di natura endoprocedurale (come l'instaurazione di una procedura giudiziale o i successivi atti di impulso della stessa), il *conquirere* – sovente connesso alle funzioni dei *tresviri capitales* – indica propriamente lo svolgimento di compiti di polizia, di attività di indagine o di predisposizione dei mezzi di prova in vista di un successivo procedimento penale (*inquisitio*). Appurato che nessun testo allude allo svolgimento di mansioni simili a quelle da ultimo adombrate da parte dei *quaestores*, Cascione ha escluso che vi sia stata una successione istituzionale tra tale magistratura e quella dei *tresviri capitales*. Esse sarebbero state accostate da Varrone esclusivamente nell'ambito di un discorso concentrato al dato filologico ed etimologico, del tutto sganciato però dalla realtà giuridica, tanto del suo tempo, quanto di quello a lui precedente: mai, infatti, i *quaestores* si occuparono del *conquirere*, così come mai i *tresviri capitales* poterono instaurare un processo per *quaestiones*.

3. Dopo una breve pausa, i lavori sono ripresi con l'approfondimento dedicato da Luca Fezzi (Padova) a *La coerenza di Cicerone su XII Tab. 9.1-2 e il silenzio di Cotta*. Lo studioso ha preso in esame le testimonianze ciceroniane che richiamano due noti precetti decemvirali: il divieto di approvazione di *privilegia* e la restrizione al *maximus comitiatus* delle decisioni sulla vita di un cittadino (*de capite civis*). Secondo Fezzi, le (apparenti) incongruenze che presentano i riferimenti a tali disposizioni nei testi dell'Arpinate – denunciate da autorevole dottrina – non sottendono contraddizioni di natura concettuale, ma rispondono alle specifiche esigenze retoriche di volta in volta perseguite dall'autore. Analogamente, anche l'oscillante posizione espressa dal *princeps senatus* Lucio Aurelio Cotta circa la natura della *lex Clodia de exilio* che aveva decretato l'allontanamento da Roma di Cicerone – talvolta additata come un *privilegium*, talaltra no – si può spiegare in base al differente contesto in cui il primo aveva espresso la propria opinione. Stando a quanto ci riporta Cicerone, infatti, Cotta non aveva in-

dugiato su tale aspetto allorquando, il 1° gennaio del 57 a.C., aveva preso la parola in Senato per denunciare l'illegittimità dell'esilio del collega (Cic. *dom.* 68; *Sest.* 73); da Cic. *leg.* 3.45 emerge invece come Cotta avesse affermato il contrario, denunciando la natura di *privilegium* della *lex Clodia*. Ad avviso di Fezzi, tuttavia, tale disomogeneità non nasconde una contraddizione di Cotta o una menzogna di Cicerone, perché i brani si riferiscono ad esternazioni espresse in due momenti differenti, come attestato dalla locuzione '*in causa nostra*' contenuta nel passaggio del *de legibus* ricordato poc'anzi.

L'opera dell'Arpinate è stata oggetto delle attenzioni anche di Paola Ziliotto (Udine), che ha discusso di *Dolo e 'iniuria' nella 'pro Tullio' di Cicerone*. Dopo aver ripercorso i ben noti fatti che avevano portato Tullio, assistito da Cicerone, ad esperire contro Fabio, difeso da Quinzio, l'azione accordata dall'editto di Lucullo contro i danneggiamenti violenti compiuti da *familiae* servili armate (alcuni schiavi di Fabio avevano infatti trucidato dei servi di Tullio), la studiosa si è soffermata sul tenore della relativa formula giudiziale e, in particolare, sull'assenza nella medesima di qualsivoglia riferimento all'*iniuria* come elemento qualificante il *damnum* arrecato. Più volte nel corso dell'orazione viene infatti rimarcato tale aspetto, in grado di escludere ogni indagine – e così qualsivoglia valorizzazione in sede di giudizio – in ordine all'antigiuridicità della condotta violenta serbata dalle bande di schiavi. Questa insistenza nasconde, a dire della Ziliotto, una viva preoccupazione di Cicerone rispetto alla posizione del proprio assistito, legata al fatto che probabilmente i suoi schiavi avevano provocato quelli di Fabio, prima di essere trucidati. Il timore dell'oratore, tuttavia, non era quello di veder controparte invocare la legittima difesa quale causa di giustificazione delle uccisioni (e dunque come ragione escludente l'*iniuria*). Egli voleva invero evitare che nel processo in corso si discutesse di eventuali illeciti commessi dai servi di Tullio; inoltre temeva che se ciò fosse avvenuto i giudici aditi (si trattava dei *recuperatores*) – privi di specifica formazione giuridica e chiamati a pronunciarsi sulla scorta di un'azione di recente introduzione – sarebbero stati indotti a decidere la causa bilanciando i torti reciproci delle parti contendenti, con il rischio dunque di una pronuncia non pienamente soddisfacente per il proprio assistito.

Ha preso dunque la parola Bernardo Santalucia (Firenze), con alcune *Osservazioni su BGU II 628r*, un noto papiro conservato a Berlino. Tale documento riporta il contenuto di due provvedimenti tesi ad assicurare il regolare e sollecito svolgimento dei processi incardinati dinanzi al tribunale imperiale. Più nel dettaglio, si tratta di due editti: il primo è quello approvato da un imperatore, di cui non è indicato il nome, che imponeva alle parti interessate l'onere di comparire dinanzi alla corte entro un certo termine (non precisato), onde evitare che il processo si concludesse in maniera per loro sfavorevole (o con l'eliminazione della causa dalla lista di quelle che dovevano essere decise); il secondo conteneva le modifiche a tale regime introdotte dal figlio e successore del suddetto imperatore, la cui identità è parimenti ignota. Ebbene, valorizzando alcune testimonianze letterarie (Cass. Dio 60.28.6; Suet. *Claud.* 15.2), Santalucia ha riconosciuto in Claudio l'autore del primo editto e in Nerone l'artefice delle successive correzioni. Lo studioso ha inoltre mostrato di non condividere la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui l'editto neroniano confermava nelle linee generali il provvedimento di Claudio, limitandosi solo ad estendere i termini di comparizione delle parti. Se si legge

con maggiore attenzione il testo, ha precisato Santalucia, non si può non riconoscere che il regolamento processuale stabilito da Nerone è ben diverso da quello precedentemente introdotto da Claudio. Quest'ultimo aveva infatti disposto che la causa d'appello, in assenza di una delle parti, dovesse essere decisa a favore di quella presente. Al contrario, l'editto di Nerone – che buone ragioni inducono a ritenere suggerito da Seneca, quando questi ancora esercitava un forte ascendente sul giovane imperatore – non consentiva la pronuncia di condanne *una tantum parte audita* e introduceva la diversa regola della partecipazione obbligatoria (e se necessario coatta) delle parti al giudizio.

È infine intervenuta Francesca Lamberti (Lecce), con una relazione su *Apuleio, lo 'straniero' fastidioso*. La studiosa ha indagato su diversi profili problematici relativi al processo per magia celebrato a carico di Apuleio avanti al proconsole romano presso Sabratha, in Tripolitania, verso la fine del 158 e gli inizi del 159 d.C., di cui si ha notizia tramite l'orazione difensiva pronunciata dal filosofo e conosciuta come *Apologia* o *Pro se de magia*. In particolare, la Lamberti si è soffermata sui diversi addebiti contestati ad Apuleio, sulle particolarità della procedura nell'occasione seguita – si trattava infatti di un procedimento incardinato avanti ad un governatore provinciale, ma snodantesi secondo le formalità delle *quaestiones perpetuae* repubblicane (in particolare sulla base di un'*accusatio* formale, *per libellum*) –, nonché sui ruoli sostanziali e processuali di coloro che l'*Apologia* indica come accusatori. Oltre a ciò, la relatrice si è soprattutto interrogata circa il provvedimento normativo in base al quale il filosofo fu perseguito, individuato in un SC. di I sec. d.C. (forse di epoca claudia) estensivo della *lex Cornelia de sicariis et venificis* a fattispecie 'nuove' come l'uso di filtri e sortilegi «*ut quem obcantarent defigerent obligarent*» (P.S. 5.23.15).

4. Terminati i lavori, Paola Lambrini (Padova) ha preso la parola per ringraziare tutti i relatori che si sono avvicendati nel corso della giornata, in grado con i loro interventi di far rivivere la personalità scientifica e umana di Carlo Venturini, compianto maestro del diritto penale romano.

Mattia Milani
Università di Padova